



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 63/14/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA FASTWEB S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A., AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 352/08/CONS, IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE CHIAMATE ORIGINATE DA RETE MOBILE DI TELECOM ITALIA E DIRETTE VERSO NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE (NNG) CON ADDEBITO ALL'UTENTE CHIAMATO E RIPARTITO ATTESTATE SU RETE DI FASTWEB

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 maggio 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera d);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (di seguito “Codice”) e in particolare l'art. 23;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito “Autorità”) n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, recante il Piano nazionale delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa;

VISTA la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 65/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili*”;

VISTA la delibera n. 111/11/CIR del 21 settembre 2011, recante “*Definizione della controversia tra Fastweb e Telecom Italia in tema di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato attestato sulla rete di Fastweb*”;

VISTA la delibera n. 621/11/CONS del 17 novembre 2011, recante “*Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 115/12/CIR dell’8 novembre 2012, recante “*Definizione della controversia tra BT Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Wind e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato attestato sulla rete di BT*”;

VISTA la delibera n. 116/12/CIR dell’8 novembre 2012, recante “*Definizione della controversia tra BT Italia S.p.a. e Vodafone S.p.a., ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Vodafone e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato attestato sulla rete di BT*”;

VISTA la delibera n. 138/12/CIR del 13 dicembre 2012, recante “*Definizione della controversia tra BT Italia S.p.a. e Telecom Italia S.p.a., ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia S.p.a. e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all’utente chiamato attestato sulla rete di BT*”;

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “Direzione”) in data 28 settembre 2012, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 49116, con la quale la società Fastweb S.p.A. (di seguito “FW” o “Fastweb”), ha investito l’Autorità della definizione di una controversia con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “Telecom” o “TI”) in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico dalla rete mobile Telecom verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato e con addebito ripartito di FW;

VISTA la nota recante numero di protocollo n. 50560 del 10 ottobre 2012, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice e dell’art. 5 del Regolamento, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della succitata deferita controversia;

VISTA la nota di Telecom, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 56466 del 9 novembre 2012, con la quale la suddetta società ha inviato le proprie controdeduzioni all'istanza di Fastweb;

VISTI i verbali di udienza del 16 novembre 2012 e dell'8 febbraio 2013;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

INDICE

1	Oggetto della controversia e iter istruttorio.....	3
1.1	Il procedimento	3
1.2	Il fatto.....	5
2	Le argomentazioni delle parti.....	7
2.1	Fastweb	7
2.2	Telecom Italia	15
3	Valutazioni conclusive dell'Autorità	19
3.1	Il quadro regolamentare in merito ai poteri di intervento dell'Autorità in tema di definizione delle condizioni economiche della raccolta da mobile.....	19
3.2	Le questioni di merito	21
4	Modalità applicative	33

1 Oggetto della controversia e iter istruttorio

1.1 Il procedimento

1. La controversia in esame riguarda l'individuazione delle condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e dirette a numerazioni non geografiche attestate su rete di un altro operatore. In particolare, il presente procedimento contenzioso ha per oggetto il servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom e dirette verso NNG attestate sulla rete di Fastweb, con addebito all'utente chiamato (numerazioni 80X) e con addebito ripartito (numerazioni 84X).
2. Ad esito degli infruttuosi tentativi di rinegoziazione del prezzo, come nel seguito diffusamente rappresentati, in data 28 settembre 2012 Fastweb ha presentato all'Autorità *un'istanza* per l'instaurazione di una controversia con Telecom. Fastweb chiede all'Autorità di:
 - a) dichiarare illegittima e in violazione degli articoli 4, 13, 41 e 42 del Codice e della delibera n. 65/09/CONS l'applicazione da parte di TI di un prezzo dei servizi i) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato di

Fastweb e ii) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito ripartito di Fastweb, in applicazione dei principi normativi e regolamentari *ratione temporis*;

- b) accertare e dichiarare, per l'intero periodo successivo al 1 luglio 2012, il prezzo equo e ragionevole della fornitura a Fastweb da parte di TI del servizio i) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito al chiamato di Fastweb e ii) di raccolta da rete mobile verso NNG con addebito ripartito di Fastweb, in applicazione dei principi normativi e regolamentari *ratione temporis*;
 - c) dichiarare non dovute le maggiori somme ove corrisposte da Fastweb a TI e pari alla differenza tra il prezzo del servizio di raccolta verso NNG con addebito al chiamato applicato a Fastweb a partire dal 1 luglio 2012, ed il corrispettivo equo e ragionevole definito dall'Autorità ai sensi del punto b) che precede;
 - d) dichiarare non dovute le maggiori somme ove corrisposte da Fastweb a TI e pari alla differenza tra il prezzo del servizio di raccolta verso NNG con addebito ripartito applicato a Fastweb a partire dal 25 marzo 2011, ed il corrispettivo equo e ragionevole definito dall'Autorità ai sensi del punto b) che precede;
 - e) per l'effetto, imporre a TI l'obbligo di rimborsare a Fastweb la maggiore somma corrisposta da quest'ultima a TI, come definita ai sensi dei punti c) e d) che precedono.
3. Dopo la verifica dell'ammissibilità dell'istanza, le parti sono state convocate con nota del 10 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (delibera n. 352/08/CONS, Allegato A), per una prima udienza da tenersi il giorno 16 novembre 2012. In data 9 novembre 2012 Telecom ha inviato le proprie controdeduzioni all'istanza di Fastweb, cui è seguita l'udienza citata, nella quale le parti hanno illustrato le proprie posizioni. In data 4 dicembre 2012 Fastweb ha inviato un documento di replica alle controdeduzioni di Telecom, termine concesso dall'Autorità nel corso dell'udienza citata.
4. Il responsabile del procedimento, al fine di porre in essere un ulteriore tentativo di conciliazione, ha convocato le parti per una seconda udienza in data 8 febbraio 2013. In tale sede, sempre nell'ottica conciliativa, il responsabile del procedimento ha invitato le parti a rendere noto l'eventuale perfezionamento di un accordo bonario sull'intera vicenda ovvero su parte della stessa o lo stato di avanzamento della trattativa, specificando se essa possa ritenersi conclusa con esito negativo. Le parti hanno dichiarato che non c'è stato alcun accordo bonario sulla vicenda e che le trattative si sono concluse con esito negativo¹.

¹ Fastweb ha preso atto che Telecom ha mantenuto la propria posizione, non avanzando alcuna proposta e ribadendo che nessun adeguamento delle tariffe risulta possibile. Telecom ha ribadito che i prezzi che la medesima pratica sulla raccolta con addebito all'utente chiamato e con addebito ripartito sono eque e ragionevoli, tenendo conto anche che la tariffa praticata a Fastweb continua ad essere la più bassa sul mercato. Per tale ragione al momento non ritiene equo rinegoziare tali tariffe.

A questo punto il responsabile del procedimento ha invitato nuovamente le parti, in ottica conciliativa, a intraprendere un percorso negoziale e a trovare una linea di compromesso tra le reciproche posizioni. A tale riguardo Fastweb si è dichiarata disponibile a valutare nuove eventuali proposte di riduzione, ove avanzate da Telecom. Telecom non ha ritenuto di svolgere nuove proposte di riduzione rispetto a quanto già stabilito dall'Autorità con delibera n. 111/11/CIR, con riferimento alle numerazioni con addebito al chiamato, e a quanto recentemente negoziato con Fastweb, per le numerazioni con addebito ripartito, non essendo a proprio parere mutate le condizioni di mercato, atteso il ridotto lasso di tempo intercorso.

5. Preso atto di quanto da ultimo rappresentato dalle parti, acquisito tutti i necessari elementi istruttori, accertata l'impraticabilità di un raggiungimento di un accordo bonario, la Direzione ha trasmesso gli atti alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità (CIR) per le determinazioni di competenza.

1.2 Il fatto

6. Occorre preliminarmente rilevare che la controversia presenta ad oggetto il servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom e dirette verso NNG attestate sulla rete di Fastweb nei casi di: a) addebito all'utente chiamato (numerazioni 80X) e b) addebito ripartito (numerazioni 84X).
7. Con riferimento alla fornitura del servizio di raccolta del traffico rete mobile verso NNG 800-803 con addebito al chiamato, Fastweb ha già investito l'Autorità di una controversia di pari oggetto, conclusa con delibera n. 111/11/CIR, i cui effetti decorrono dal 25 marzo 2011. In particolare, l'Autorità ha disposto che *“Telecom Italia applica, nei confronti di Fastweb, un prezzo del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato attestate sulla rete di Fastweb, pari al prezzo di terminazione rilevante per la controversia incrementato di un mark up che si individua nella misura di 4,36 Eurocent/min. Pertanto, avuto riguardo alla data di avvio della controversia, detto prezzo di terminazione rilevante è individuato nella misura di 5,73 Eurocent/min, cui corrisponde un prezzo del servizio in oggetto pari a 10,09 Eurocent/min”*.
8. Quanto alla fornitura del servizio di raccolta del traffico da rete mobile di Telecom verso NNG con addebito ripartito (84X) attive su rete Fastweb, le condizioni economiche fissate da Telecom nel febbraio 2005 erano le seguenti:

Tipologia di NNG	Peak (eurocent/min)	Off peak (eurocent/min)
840-841 (addebito ripartito a quota fissa)	(omissis)	(omissis)

847-848 (addebito ripartito a quota variabile)	<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
---	------------------	------------------

In data 1 febbraio 2012 Fastweb ha chiesto a Telecom una rimodulazione delle condizioni economiche sopra indicate, proponendo un incontro poi tenutosi in data 16 febbraio 2012. Con nota del 22 marzo 2012 Fastweb ha accettato, pur non ritenendo conclusa la negoziazione, le condizioni economiche proposte da Telecom durante l'incontro del 16 febbraio 2012, chiedendo la relativa decorrenza a partire dal 1 gennaio 2012. Con nota del 27 marzo 2012 Telecom ha confermato le condizioni economiche negoziate nell'incontro del 16 febbraio 2012 nel seguito indicate, tuttavia con decorrenza a partire dal 6 maggio 2012:

Tipologia di NNG	<i>Peak</i> (eurocent/min)	<i>Off peak</i> (eurocent/min)
840-841 (addebito ripartito a quota fissa)	<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>
847-848 (addebito ripartito a quota variabile)	<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>

9. Prima di chiedere l'intervento in funzione conciliativa dell'Autorità le parti hanno, nel corso del 2012, tentato infruttuosamente di concordare un nuovo prezzo per il suddetto servizio di raccolta, sia con addebito al chiamato che ripartito. In particolare, con comunicazione del 10 maggio 2012, Fastweb ha chiesto di aprire un tavolo negoziale volto alla rideterminazione del prezzo di raccolta da rete mobile applicato da Telecom, alla luce della prevista entrata in vigore, dal 1 luglio 2012, delle nuove tariffe di terminazione mobile.
10. Con lettera del 23 maggio 2012 Telecom ha evidenziato che, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 111/11/CIR, l'applicazione dal 1 luglio 2012 della nuova tariffa di terminazione su rete mobile non costituisce elemento determinante ai fini dell'avvio di un tavolo negoziale per la revisione del prezzo del servizio di raccolta verso NNG con addebito al chiamato. Per le NNG per servizi di addebito ripartito, la società ha rimandato a quanto recentemente concordato e accettato da Fastweb con la nota del 22 marzo 2012 sopra citata.
11. In data 4 giugno 2012 Fastweb ha rinnovato l'invito a un incontro con Telecom (per una rinegoziazione) che si è tenuto il 19 giugno 2012. Con nota del 5 luglio 2012 Fastweb, nel chiedere a Telecom la rinegoziazione delle condizioni economiche del servizio di raccolta a partire dal 1 luglio 2012, ha proposto i seguenti valori, ritenuti equi e ragionevoli:
 - *Raccolta verso 80X con addebito al chiamato*: 4,5 eurocent/min, pari al prezzo di terminazione in vigore dal 1 luglio 2012, ai sensi della delibera n. 621/11/CONS, maggiorato di un *mark-up* di 2 eurocent/min;

- *Raccolta verso 840-841 con addebito ripartito a quota fissa: (omissis);*
 - *Raccolta verso 847-848 con addebito ripartito a quota variabile: (omissis).*
12. In assenza di riscontro di Telecom, con nota del 24 luglio 2012 Fastweb ha convocato il Comitato tecnico, di cui agli articoli 10 e 11 del vigente accordo di interconnessione, proponendo il 30 luglio 2012 come data di un possibile incontro tra le parti. Con nota del 1 agosto 2012 Telecom ha comunicato la non partecipazione al comitato tecnico per la revisione delle condizioni economiche citate atteso che i prezzi applicati per il traffico originato da propria rete mobile verso numerazioni con addebito al chiamato e ripartito di Fastweb, questi ultimi recentemente negoziati, già soddisfano i principi di equità e ragionevolezza.
13. Ad esito degli infruttuosi tentativi su richiamati, in data 28 settembre 2012 Fastweb ha presentato all'Autorità la citata istanza per l'instaurazione di una controversia con Telecom.

2 Le argomentazioni delle parti

Nel seguito si svolge una breve sintesi delle posizioni rappresentate da Fastweb e da Telecom Italia nel corso del procedimento in oggetto.

2.1 Fastweb

L'istanza

14. Preliminarmente Fastweb rileva il rifiuto a negoziare di Telecom, in violazione dell'articolo 41 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in considerazione della propria indisponibilità a partecipare al Comitato tecnico.
15. Nel merito, Fastweb richiede l'intervento dell'Autorità affinché dichiari illegittima e in violazione degli articoli 4, 13, 41 e 42 del Codice, nonché della delibera n. 65/09/CONS, l'applicazione da parte di Telecom di un prezzo dei servizi di raccolta da rete mobile verso NNG con *addebito al chiamato* di Fastweb nonché di raccolta da rete mobile verso NNG con *addebito ripartito* che si discosti significativamente dal prezzo del servizio di terminazione vigente *ratione temporis*².

² Fastweb si spinge a richiamare le finalità istituzionali dell'Autorità di cui all'articolo 1 della legge n. 481/95, consistenti nella promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore, da cui discenderebbero i poteri para giurisdizionali in materia di risoluzione delle controversie. A detta della società, la medesima misura regolamentare può essere applicata ad esito di analisi di mercato ovvero a seguito di un procedimento contenzioso ex articolo 23 del decreto legislativo n. 259/03. A dirimere qualsiasi dubbio, la società richiama la delibera n. 111/11/CIR, ritenendo che, tenuto conto della similarità dei servizi tra le numerazioni 80X e 84X, le considerazioni esposte per le prime si considerano valide per le seconde.

Inoltre Fastweb chiede che l'Autorità dichiari non dovute, con conseguente onere di rimborso, le maggiori somme percepite da Telecom pari alla differenza tra il prezzo di raccolta verso NNG con addebito al chiamato, a partire dal 1 luglio 2012, e con addebito ripartito, a partire dal 25 marzo 2011, applicato a Fastweb e il corrispettivo equo e ragionevole del servizio come definito dall'Autorità.

16. Il punto di partenza della richiesta di Fastweb è la considerazione secondo cui, alla luce della normativa vigente e della delibera n. 65/09/CONS, un prezzo equo e ragionevole per il servizio di raccolta (sia con addebito al chiamato che con addebito ripartito) non possa discostarsi significativamente dal costo della terminazione³. Nel primo verbale di udienza del 16 novembre 2012 e con nota del 4 dicembre 2012, Fastweb ha specificato i criteri sulla base dei quali valutare l'equità e ragionevolezza dei prezzi dei servizi di raccolta da rete mobile praticati da Telecom:

- I servizi di raccolta e terminazione utilizzano in gran parte le medesime risorse di rete: il servizio di raccolta è una funzione tecnicamente simmetrica ed equivalente alla prestazione di terminazione delle chiamate su reti mobili;
- Occorre tenere conto dell'andamento del mercato, che la stessa Autorità potrà verificare nell'esercizio dei propri poteri, praticate dagli operatori per i servizi di cui si tratta;
- La delibera n. 65/09/CONS riporta *“che il costo del servizio di raccolta non dovrebbe discostarsi significativamente da quello del servizio di terminazione”*;
- nella delibera n. 111/11/CIR l'Autorità ha sottolineato che la sua attuazione *“non implica l'automatico adeguamento tra le parti del prezzo della raccolta fissato nell'ambito della presente controversia in relazione all'andamento dei prezzi di terminazione”* rinviando quindi alla negoziazione tra le parti la determinazione del prezzo di raccolta;
- La stessa Telecom, nella memoria del 9 novembre 2012, ha affermato che *“l'evoluzione delle tariffe di terminazione mobile successiva alla pubblicazione della delibera 111/11/CIR può tutt'al più rappresentare un criterio di valutazione da prendere in considerazione nell'orientare i nuovi negoziati sulla raccolta, ma non può in alcun modo costituire un dato da cui far derivare un adeguamento automatico del prezzo applicato al servizio”*;
- L'Avvocatura dello Stato, nell'ambito del giudizio innanzi al TAR Lazio per l'annullamento in parte della delibera n. 111/11/CIR, ha affermato che il valore del *mark up* non deve essere superiore al valore della terminazione;
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere AS357 ha ritenuto che gli operatori mobili potessero incrementare la tariffa di originazione fino al 100% del costo di terminazione in ragione dei costi di fatturazione, del rischio di insolvenza del cliente e dei costi di recupero credito, evidenziando al riguardo che (i) il mercato nazionale dei servizi mobili risulta caratterizzato dalla netta prevalenza di forme di sottoscrizione con scheda prepagata, in cui, come noto, i

³ Con riferimento alla delibera n. 621/11/CONS *partire dal 1 luglio 2012* la tariffa di terminazione mobile è pari a 2,5 eurocent/min mentre, a partire dal 1 gennaio 2013, è pari a 1,5 eurocent/min.

costi di fatturazione tendano in realtà a zero e i rischi di insolvenza non costituiscano una voce significativa per i gestori mobili; e che (ii) l'incidenza dei costi di fatturazione, del rischio di insolvenza e dei costi di recupero credito sui costi dell'operatore di mobile può essere calcolata secondo quanto fissato nel caso dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia.

17. Tutto ciò premesso Fastweb ritiene che il prezzo, applicato da Telecom, per il servizio di raccolta si ponga a un livello sproporzionato rispetto al costo della terminazione da rete mobile⁴. A questo punto Fastweb differenzia i servizi.

Fastweb chiede che l'allineamento dei prezzi del *servizio di raccolta con addebito al chiamato* alle tariffe per il servizio di terminazione abbia effetto dal 1 luglio 2012, in considerazione del fatto che il periodo pregresso rimane coperto dall'efficacia della delibera n. 111/11/CIR. Fastweb propone, nello specifico, un valore di *raccolta verso 80X con addebito al chiamato di 4,5 eurocent/min con decorrenza dal 1 luglio 2012*. Tale valore – ritenuto equo e ragionevole - è ottenuto sommando alla tariffa di terminazione mobile in vigore dal 1 luglio 2012 (2,5 eurocent/min) un *mark up* di 2 eurocent/min. A detta di Fastweb tutte le maggiori somme percepite da Telecom successive a tale data sarebbero, quindi, illegittime e soggette a restituzione.

In una nota conclusiva (30 ottobre 2013) Fastweb meglio specifica che il prezzo equo e ragionevole del servizio di raccolta delle chiamate verso NNG con addebito al chiamato dovrà essere determinato sommando alla media ponderata dei prezzi di terminazione vigenti nel periodo della controversia (ovvero a far data dal 1 luglio 2012 fino alla data della decisione) un *mark up* compreso tra il valore della terminazione vigente e 2 eurocent/min (valore già proposto dall'Autorità nell'ambito del procedimento azionato da TI nei confronti di FW in materia di prezzo del servizio di raccolta da fisso delle chiamate verso NNG di TI).

Discorso più articolato viene svolto per il *servizio di raccolta con addebito ripartito*. A tale riguardo Fastweb rileva di aver accettato, *pur non ritenendo conclusa la negoziazione*, le condizioni economiche proposte da Telecom, con ciò sottintendendo la non equità e ragionevolezza del prezzo e per l'effetto ribadendo la necessità di procedere con un percorso di riduzione negoziale. Anche in tal caso, l'entrata in

⁴ In particolare, prendendo come esempio il costo del servizio di raccolta verso numerazioni 800-803 originate da rete mobile Telecom, esso ammonta a un valore pari a 10,09 eurocent/min a far data dal 25 marzo 2011, ai sensi della delibera n. 111/11/CIR. Tale valore è superiore di ben 7,59 eurocent/min rispetto all'attuale prezzo di terminazione delle chiamate su rete mobile pari a 2,5 eurocent/min e, a partire dal 1 gennaio 2013, quando il prezzo della terminazione si ridurrà ulteriormente (1,5 eurocent/min), sarà pari a 8,59 eurocent/min.

Fastweb ritiene che gli effetti sono ancora più sproporzionati nel caso del servizio di raccolta con addebito ripartito, dove, come si vedrà a breve, Telecom percepisce un doppio ricavo dovuto alla somma tra la tariffa *retail* applicata al cliente chiamante e quella *wholesale* applicata all'operatore sulla cui rete è attestata la numerazione 84X.

vigore delle nuove tariffe di terminazione mobile a partire dal 1 luglio 2012 comporta, secondo Fastweb, la necessità di rivedere le condizioni economiche anche per i servizi NNG di tipo ripartito. In tal caso, tuttavia, la società chiede che l'allineamento alle tariffe per il servizio di terminazione abbia effetto dal 25 marzo 2011 (data di entrata in vigore della delibera n. 111/11/CIR). La proposta di Fastweb è quindi la seguente:

- Raccolta vs 840-841 con addebito ripartito a quota fissa: *(omissis)* eurocent/min, con decorrenza dal 25 marzo 2011;
- Raccolta vs 847-848 con addebito ripartito a quota variabile: *(omissis)* eurocent/min, con decorrenza 25 marzo 2011.

L'importo relativo alla prima proposta (*Raccolta vs 840-841*) è ottenuto sottraendo dal valore della raccolta da mobile per gli 80X, ritenuto equo e ragionevole a partire dal 1 luglio 2012 (pari a 4,5 euro cent/min), il prezzo minutario medio *retail* praticato da Telecom alla propria clientela finale (circa *(omissis)* eurocent/min).

L'importo relativo alla seconda proposta (*Raccolta vs 847-848*) è ottenuto sottraendo dal valore della raccolta da mobile per gli 80X ritenuto equo e ragionevole a partire dal 1 luglio 2012 il prezzo minutario medio *retail* praticato da Telecom (circa *(omissis)* euro/cent)⁵ ai propri clienti.

Il calcolo sopra proposto tiene conto del fatto che attualmente Telecom, in qualità di operatore mobile di origine, percepisce per questi servizi una doppia remunerazione. L'attuale modello economico, infatti, prevede l'incasso di due tariffe (la tariffa *retail* fatturata al cliente chiamante e la tariffa *wholesale* fatturata all'OLO titolare della NNG). A parere di Fastweb, data la similarità dei servizi offerti su numerazioni 80X e 84X, la somma delle due componenti (tariffa *retail*+tariffa *wholesale*) dovrebbe essere al massimo pari al valore della raccolta verso 80X⁶.

A detta di Fastweb pertanto, tutte le maggiori somme percepite da Telecom a far data dal 25 marzo 2011 sarebbero illegittime e soggette a restituzione.

18. A titolo esemplificativo Fastweb effettua una stima di tali maggiori somme percepite da Telecom per il primo semestre 2012, partendo dall'osservazione della distribuzione del traffico diretto a tali numerazioni: pari al *(omissis)*, per le numerazioni 840-841, e al *(omissis)*, per le numerazioni 847-848. A tale

⁵ *[omissis]*.

⁶ Pertanto Telecom fatturerà, complessivamente, per i servizi 84X, un importo non superiore ai servizi 80X, considerando la somma delle due tariffe *retail* + *wholesale*. In particolare:

- Per la raccolta vs 840-841 con addebito ripartito a quota fissa: *(omissis)* (tariffa *wholesale*) + *(omissis)* (tariffa *retail*);
- Per la raccolta vs 847-847 con addebito ripartito a quota variabile: *(omissis)* (tariffa *wholesale*) + *(omissis)* (tariffa *retail*). Pertanto, la tariffa minutaria *retail* è da sola sufficiente a remunerare i costi del servizio.

distribuzione di traffico corrisponde un prezzo medio *wholesale* applicato da Telecom a Fastweb pari a circa (*omissis*), per le numerazioni 840-841, e circa (*omissis*), per le numerazioni 847-848. Se si somma a tale importo la *tariffa media minutaria retail* (circa (*omissis*) per le numerazioni 840-841 e (*omissis*) per le numerazioni 847-848), si ottiene la remunerazione media complessiva minutaria percepita da Telecom pari a: (*omissis*) per traffico vs numerazioni 840-841 e (*omissis*) per traffico vs numerazioni 847-848.

Le distorsioni concorrenziali e gli effetti sugli utenti finali

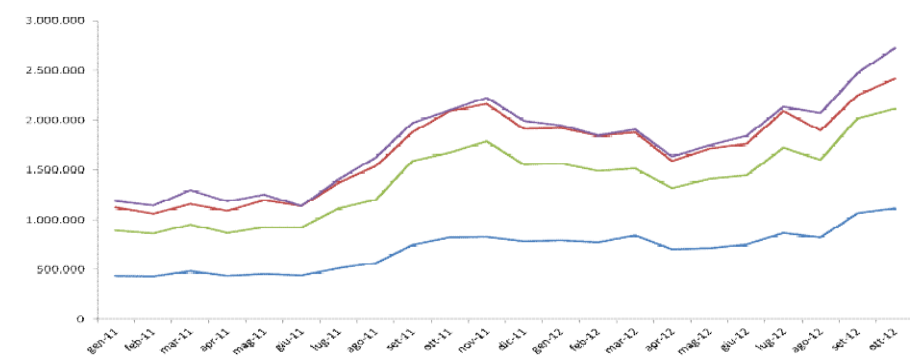
19. Fastweb evidenzia le distorsioni concorrenziali causate, a proprio avviso, dall'applicazione dei prezzi sopra determinati. La tariffa *wholesale* applicata, secondo Fastweb, comprime i margini derivanti dalla fornitura di servizi su NNG e limita lo sviluppo del mercato, atteso che molti utenti tendono a sbarrare l'accesso delle chiamate originate da rete mobile a tali numerazioni, considerata l'esosità del prezzo di raccolta.

Altra distorsione del mercato consiste nell'effetto discriminatorio tra operatori integrati fisso mobile e operatori non integrati. L'operatore integrato, infatti, che applica prezzi di raccolta elevati potrebbe offrire NNG con addebito al chiamato a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di un operatore di telefonia fissa, che offre servizi di NNG e che non sia anche MNO.

Nella nota del 30 ottobre 2013 Fastweb meglio chiarisce che il costo del servizio "all'ingrosso" di raccolta delle chiamate da rete mobile di Telecom ha impedito agli operatori di operare in maniera efficiente e con margini adeguati nel mercato "al dettaglio" della fornitura di numerazioni 800 e 803 a imprese ed amministrazioni che intendono fornire servizi gratuiti per clienti e cittadini, ostacolando in tal modo lo sviluppo di questi servizi.

Tali argomentazioni trovano conferma, secondo Fastweb, nell'andamento del mercato successivo alla riduzione dei prezzi che è seguita all'adozione della delibera n. 111/11/CIR. In particolare, si osserva che alla riduzione delle tariffe è corrisposta un'automatica crescita dei volumi dei servizi richiesti dagli utilizzatori finali.

Il grafico che segue illustra l'andamento dei volumi di traffico verso NNG nel periodo gennaio 2011 – ottobre 2012 (in rosso i volumi di Telecom):



Nell'osservare come alla crescita dei volumi, conseguente alla riduzione delle tariffe di raccolta, sia corrisposto un incremento dei ricavi, Fastweb rileva un beneficio per la stessa Telecom.

Un ulteriore intervento di riduzione potrebbe continuare a stimolare la crescita del mercato e soddisfare le aspettative della domanda potenziale che ad oggi sono rimaste disattese.

A tale proposito Fastweb ritiene che l'unica ragione che potrebbe avere Telecom nel non assecondare tale *trend* positivo e orientare conseguentemente le proprie condotte, sia quella di voler limitare la possibilità per Fastweb di competere nel mercato dei servizi di fornitura di NNG con addebito al chiamato, costringendola ad una condizione di perdita o compressione dei margini.

Con nota del 4 dicembre 2012, Fastweb ha ribadito il pregiudizio subito dai consumatori finali (P.A., grande clientela *business* e piccole e medie imprese) che utilizzano numerazioni 800 e 803 per offrire servizi gratuiti al pubblico (*customer care*, segnalazione guasti e disservizi, etc.) a causa delle elevate tariffe di raccolta.

Fastweb rileva, infine, che l'elevato livello delle condizioni di raccolta da mobile disincentiva i *provider* a rendere disponibili i servizi telefonici gratuiti (*customer care*, segnalazione guasti e disservizi) da rete mobile a discapito del cliente consumatore, consentendo l'accesso ai medesimi servizi gratuiti esclusivamente da rete fissa. Evidenzia che il tema è stato portato all'attenzione dell'Autorità anche dalle associazioni dei consumatori (Adiconsum e Adoc) che, oltre a denunciare la diminuzione dei numeri verdi messi a disposizione dei consumatori, lamentano anche la discriminazione subita dagli utenti mobili rispetto a quelli fissi. Infatti, a causa della tendenza dei *provider* di sbarrare i numeri 800 dall'accesso da rete mobile, non possono godere di un servizio gratuito informativo che invece può essere fruito solamente dai clienti che effettuano chiamate da rete fissa. La questione è particolarmente rilevante se si considera la crescita del mercato mobile a discapito del mercato della telefonia fissa. Anche in relazione a tale profilo Fastweb richiama che nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e, quindi, anche quella para giurisdizionale ai sensi dell'articolo 23 dello stesso, l'Autorità

adotta “*tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a promuovere la concorrenza nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica ... assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità*” (art. 13 CCE). FW ritiene quindi che la fissazione di un prezzo equo e ragionevole per la prestazione dei servizi di raccolta delle chiamate da rete mobile verso NNG è funzionale sia alla tutela del corretto svolgimento del gioco concorrenziale tra gli operatori sia al perseguimento di quegli obiettivi di tutela dei consumatori cui è volta l’attività dell’Autorità.

Le offerte relative alle chiamate internazionali

20. Con nota del 22 novembre 2013 Fastweb ha portato l’Autorità a conoscenza della presenza, sul mercato, delle offerte relative alle chiamate internazionali commercializzate dalle divisioni *retail* di Telecom, Vodafone e Wind, a ulteriore conferma, i) della iniquità del corrispettivo dei servizi di raccolta delle chiamate su rete mobile verso NNG, e ii) del diffuso comportamento degli operatori mobili di praticare alle proprie divisioni commerciali tariffe di raccolta da mobile più vantaggiose rispetto a quelle praticate ai concorrenti.

Tali offerte sono strutturate in modo da offrire ai clienti finali un numero di minuti di traffico telefonico variabile in funzione delle diverse direttrici internazionali, mediante carte prepagate che prevedono l’instradamento della chiamata attraverso numerazioni 80X. A titolo esemplificativo, Fastweb fa riferimento all’offerta commerciale di Telecom al momento disponibile sul mercato e denominata “New Welcome” che, attraverso l’utilizzo di una carta prepagata del valore di 5 € (IVA inclusa), consente al cliente finale di effettuare un numero di minuti di traffico variabile in funzione della direttrice internazionale e della rete di originazione (accesso locale, fisso 800, rete TIM 803, VO-WIND 800, Cabina 401).

Le voci di costo sottostanti l’offerta “New Welcome” sono, a titolo esemplificativo, originazione, transito, terminazione internazionale, oltre ad altre voci quali *overheads*, costi comuni, commerciali e un margine di profitto.

Tanto premesso, e a titolo esemplificativo, Fastweb analizza la direttrice internazionale del Perù (pubblicizzata dalla stessa TI come particolarmente conveniente), per la quale sono previsti 96 minuti di traffico da rete mobile TI. Fastweb suddivide il valore della carta (4,13 € calcolato al netto del l’IVA al 21%) per i minuti a disposizione, ottenendo un prezzo al minuto della chiamata pari a 4,30 eurocent /min, inferiore ai 10,09 eurocent/min applicati da TI a FW per il servizio di raccolta.

Fastweb sottolinea come il prezzo della chiamata sopra ricavato (4,30 eurocent/min) è un valore onnicomprensivo di tutte le varie voci di costo sopra menzionate afferenti a tale servizio.

A tale riguardo, con successiva nota del 25 febbraio 2014, Fastweb, sempre in relazione all’offerta *retail* di cui sopra, precisa che, tenuto conto che il valore di

terminazione internazionale varia in funzione del livello di qualità garantito dal *Carrier* che gestisce la consegna della chiamata, il *range* di prezzo di terminazione che va preso in considerazione oscilla tra un valore di 2,2 eurocent/ min (prezzo di terminazione corrisposto da FW al *Carrier* internazionale per la consegna del traffico verso la destinazione Perù che garantisce elevati *standard* di qualità, ad esempio in termini di trasferimento del CLI, stabilità della chiamata in funzione della durata ecc.) e 0,8 eurocent/min (condizioni particolarmente convenienti reperite sul mercato internazionale con qualità del traffico garantita *best effort*).

Quindi, secondo Fastweb, sottraendo dal prezzo al minuto della chiamata (4,30 euro cent/min):

- i) i costi di commercializzazione delle carte, da ritenersi ragionevolmente pari al 10% del valore della carta,
- ii) il costo della terminazione internazionale,

si ottiene un costo residuo della componente di raccolta che oscilla tra 1,67 e 3,07 eurocent/min, come di seguito riportato.

	Prezzo al minuto della chiamata (€/cent/min) [A]	costo di commercializz azione carta [B]= 10% [A]	terminazione internazionale Peru (€/cent/min) [C]	stima Valore di raccolta (€/cent/min) [D]= [A] - [B] - [C]
<i>best efforts</i>	4,30	0,43	0,8	3,07
<i>high quality</i>	4,30	0,43	2,2	1,67

Risulta evidente, secondo Fastweb, che tale importo, frutto di un'analisi conservativa che non tiene conto delle ulteriori voci di costo sottostanti l'offerta, risulta notevolmente inferiore ai 10,09 eurocent/min applicati da Telecom a Fastweb per il servizio di raccolta. Tale circostanza, secondo Fastweb, oltre a evidenziare l'evidente discriminazione a proprio danno, atteso che la stessa corrisponde a Telecom un prezzo del servizio di raccolta delle chiamate verso NNG notevolmente superiore rispetto a quello che le divisioni commerciali di Telecom si imputano per poter offrire ai clienti finali servizi al dettaglio, costituisce altresì una *proxy* incontestabile ai fini della determinazione del prezzo equo e ragionevole del servizio di raccolta da mobile verso NNG.

2.2 Telecom Italia

Nel merito, Telecom chiede il rigetto dell'istanza di Fastweb⁷ per le motivazioni che seguono.

NNG con addebito al chiamato

21. Con riferimento al servizio di raccolta verso NNG con addebito al chiamato, preliminarmente Telecom contesta l'affermazione di Fastweb secondo la quale la stessa si sarebbe rifiutata di avviare una negoziazione con controparte sul prezzo, rilevando di avere partecipato a un apposito incontro negoziale con Fastweb nel quale le parti hanno avuto modo di esporre le proprie posizioni e di confrontarsi sul tema⁸ (cfr. verbale del 16 novembre 2012).
22. Telecom ritiene che nessuna evoluzione delle condizioni di mercato può essersi verificata tra la notifica alle parti della delibera n. 111/11/CIR⁹ (avvenuta a ottobre 2011) e la prima richiesta di Fastweb di rinegoziazione del prezzo del servizio di raccolta, avvenuta in data 10 maggio 2012, atteso il ridotto lasso di tempo intercorso (6 mesi). Pertanto non può trovare accoglimento la richiesta di modifica del prezzo di raccolta di Fastweb, giustificata sulla base di una "non meglio precisata evoluzione delle condizioni di mercato".

Parimenti non rileva, quale elemento di discontinuità a livello di mercato e regolamentare, l'entrata in vigore, dal 1 luglio 2012, del nuovo prezzo di terminazione mobile pari a 2,50 eurocent/min (cfr. delibera n. 621/11/CONS).

A voler chiarire quanto sopra la società richiama, in primo luogo, il paragrafo III.5 della delibera n. 111/11/CIR: "*L'Autorità ritiene opportuno, al fine di sgombrare il campo da possibili erronee letture della presente decisione, porre all'attenzione del mercato e dei suoi operatori il fatto che la definizione, nell'ambito della presente*

⁷ Nel verbale di prima udienza del 16 novembre 2012 Telecom, nel ribadire che il presente contenzioso non può che essere risolto con un rigetto dell'istanza di Fastweb, auspica che l'Autorità, nel dirimere le controversie sul tema, riveda o meglio precisi il criterio individuato nella delibera n. 111/11/CIR, il quale ad avviso di Telecom non appare esaustivo: infatti la sua letterale applicazione può produrre l'effetto paradossale, con riferimento al metodo di calcolo del *mark-up*, di favorire gli operatori che nel tempo hanno applicato un valore del servizio di raccolta più elevato.

⁸ Secondo Telecom il motivo della non chiusura della negoziazione è esclusivamente da attribuire al fatto che Fastweb ha sin dall'inizio dimostrato di voler automaticamente collegare la riduzione del prezzo della raccolta all'analoga riduzione della tariffa di terminazione mobile. A riprova di ciò sta il fatto che nella sua domanda Fastweb chiede all'Autorità di riconoscere un nuovo prezzo della raccolta equo e ragionevole a partire dal 1 luglio 2012, ossia esattamente dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa di terminazione mobile.

⁹ La delibera n. 111/11/CIR è stata comunicata alle parti ad ottobre 2011 e pubblicata il 10 novembre 2011.

controversia, di un prezzo della raccolta da mobile, ottenuto come somma del costo della terminazione rilevante e del succitato mark-up, non configura un legame funzionale, pro-futuro, tra prezzi di raccolta e prezzi di terminazione. In altri termini, l'attuazione della presente decisione non implica l'automatico adeguamento tra le parti del prezzo della raccolta fissato nell'ambito della presente controversia in relazione all'andamento dei prezzi di terminazione come stabilito allo stato o nelle future determinazioni".

Pertanto, chiarisce Telecom, la definizione di un legame tra il prezzo di raccolta verso NNG di tipo "80X" e quello della terminazione mobile può scaturire solo da un'analisi di mercato, nell'ambito di un contesto di regolazione *ex ante*.

Tale assunto è stato, peraltro, ribadito dall'Avvocatura dello Stato nell'ambito del giudizio innanzi al TAR Lazio per l'annullamento in *parte qua* della delibera n. 111/11/CIR. In tale contesto si è ribadito che l'evoluzione delle tariffe di terminazione mobile, successiva alla pubblicazione della delibera n. 111/11/CIR, può tutt'al più rappresentare un criterio di valutazione da prendere in considerazione nell'orientare nuovi negoziati sulla raccolta, senza che si possa paventare l'esistenza di alcun obbligo automatico di adeguamento.

Fermo restando che Telecom esclude un legame funzionale tra andamento della terminazione e della raccolta, Telecom si sofferma sull'applicabilità, come riferimento negoziale, delle tariffe di terminazione definite con delibera n. 621/11/CONS (2,5 eurocent/min dal 1 luglio 2012, 1,5 eurocent/min dal 1 gennaio 2012, 0,98 eurocent/min dal 1 luglio 2013). A tale riguardo Telecom, nella memoria del 13 novembre 2013, richiama quanto chiarito dall'Autorità nelle ulteriori delibere adottate sullo stesso oggetto (nn. 115/12/CIR, 116/12/CIR, 138/12/CIR). In primo luogo evidenzia come l'Autorità, con tali delibere, abbia definito un valore equo e ragionevole, nel 2013, posto nell'intorno di 10,5 eurocent/min, valore anche superiore a quello praticato da Telecom a FW. Inoltre puntualizza come, nella successiva delibera n. 138/12/CIR, l'Autorità comunque chiarisce che non è utilizzabile, quale valore di riferimento per il costo di terminazione, quanto risulta dalla delibera n. 621/11/CONS, atteso che trattasi di un modello LRIC puro, che non tiene conto dei costi comuni come, viceversa, fa in modo più appropriato al caso della raccolta che è un servizio non regolato, il modello di cui alla delibera n. 667/08/CONS.

23. Sotto il profilo temporale, Telecom contesta anche la decorrenza economica della richiesta di Fastweb (1 luglio 2012) in quanto, sulla scorta della delibera n. 111/11/CIR, ritiene che l'eventuale decorrenza di un provvedimento dell'Autorità di decisione della controversia non potrebbe che partire dalla data di presentazione dell'istanza controversiale, avvenuta in data 28 settembre 2012.

NNG con addebito al ripartito

24. Con riferimento al *servizio di raccolta verso NNG con addebito ripartito*, Telecom richiama che, con nota del 22 marzo 2012, Fastweb ha già accettato le condizioni economiche dalla stessa proposte, con decorrenza dal 6 maggio 2012 (la richiesta di rinegoziazione risale al 1 febbraio 2012, cui è seguito un incontro il 16 febbraio 2012). Il fatto che Fastweb abbia accettato le condizioni economiche proposte e di seguito riportate, con lettera del 22 marzo, “pur non ritenendo chiusa la negoziazione” non nega che negoziazione in buona fede ci sia stata e che tale negoziazione abbia condotto alla definizione di un valore condiviso. Pertanto, Telecom non ritiene giustificabile la richiesta di Fastweb secondo cui l’Autorità dovrebbe dichiarare come non dovute le somme corrisposte a partire dal 25 marzo 2011¹⁰. D’altra parte è la stessa Fastweb a inviare una ulteriore richiesta di rinegoziazione con lettera del 10 maggio 2012, in vista della prossima entrata in vigore, il 1 luglio 2012, delle nuove tariffe di terminazione mobile.
25. Nel merito delle argomentazioni di Fastweb, con riferimento alla presunta” ingiustificata doppia remunerazione per lo stesso servizio”, Telecom chiarisce che:
- I. Telecom si attiene alla normativa vigente per i servizi ad addebito ripartito¹¹;
 - II. Telecom non è soggetta a obblighi di controllo di prezzo lato *retail*. Di conseguenza Telecom non ritiene che la valutazione di equità e ragionevolezza del prezzo possa avvenire facendo riferimento alla remunerazione complessiva che Telecom percepisce per il servizio sommando le tariffe *retail* e *wholesale*.
 - III. Telecom non ritiene che Fastweb possa, nel proprio ragionamento per il calcolo del prezzo equo e ragionevole nel caso di addebito ripartito (la stessa sottrae al valore della raccolta verso 80X il valore percepito, da TI, lato *retail*), far riferimento al prezzo della raccolta verso numeri 80X che la stessa ritiene equo e ragionevole (4,5 eurocent/min, prima, e poi 2,98 eurocent/min, dal 1 luglio 2013), laddove l’Autorità ne ha definito uno ben superiore con delibera n. 111/11/CIR.

¹⁰ Al più, la rinegoziazione del prezzo potrebbe avvenire dalla data di presentazione dell’istanza controversiale in data 28 settembre 2012. Ma, come si vedrà infra, Telecom nega anche tale possibilità.

¹¹ Dal piano nazionale di numerazione (PNN) di cui alla delibera n. 26/08/CIR s.m.i. risulta (art. 17, comma 3) che “i prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di origine sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato. I prezzi massimi sono indicati nella tabella 1 dell’allegato 1 al presente Piano”. In particolare, nel suddetto allegato 1 al PNN, risulta quanto segue: 0,10 euro (quota fissa) per le numerazioni 840/841; 0,10 euro (quota fissa) e 0,015 eurocent/min per le numerazioni 847/848.

26. Telecom fa, infine, rilevare (con riferimento all'osservazione di FW secondo cui i costi di fatturazione nel caso di addebito ripartito hanno poca incidenza sul *mark-up* che, pertanto, non può essere superiore a 2 eurocent/min) come i processi aziendali di *billing* e gestione del credito sono coinvolti non solo nel caso di abbonati ma anche nel caso delle utenze prepagate. In ogni caso occorre, infatti, implementare i sistemi di addebito nonché la verifica preventiva del credito.
27. Prendendo poi a riferimento la riduzione disposta dall'Autorità in occasione della precedente controversia in tema di accesso da rete mobile a numeri verdi di Fastweb, pari a un valore del -28%, Telecom fa rilevare come nel caso di servizi con addebito ripartito la negoziazione svolta nel corso dei primi mesi del 2012 ha portato a riduzioni ancora più consistenti, come evidenziato in tabella.

NNG	PREZZO INIZIALE	PREZZO ATTUALE	RIDUZIONE
80X	(omissis)	(omissis)	(omissis)
840/841	(omissis) peak	(omissis) peak	
	(omissis) off peak	(omissis) off peak	
	(omissis) medio	(omissis) medio	(omissis)
847/848	(omissis) peak	(omissis) peak	
	(omissis) off peak	(omissis) off peak	
	(omissis) medio	(omissis) medio	(omissis)

Prezzi in euro cent/minuto.

I valori medi sono stati calcolati sulla base delle distribuzioni del traffico nelle fasce orarie come indicate da Fastweb nella sua memoria.

28. Secondo Telecom, inoltre, le riduzioni dalla stessa applicate portano a prezzi molto inferiori a quelli praticati dagli altri operatori mobili per i medesimi servizi.

Offerte relative alle chiamate internazionali

29. Telecom ha replicato, con nota del 24 febbraio 2014, alla nota di FW del 22 novembre 2013 facendo osservare che nel mercato delle offerte relative alle chiamate internazionali, Telecom ha una quota largamente inferiore al (omissis)%. Fastweb,

poi, non operando in tale mercato difetta di un legittimo interesse nel denunciare una pratica abusiva.

Nel merito Telecom fa rilevare come l'offerta "New Welcome" sia stata modellata avendo a riferimento una particolare tipologia di clientela (stranieri residenti in Italia) caratterizzata da un utilizzo quasi esclusivo da rete fissa (circa il 90% del traffico).

Nel far rilevare che l'offerta Welcome prevede chiamate internazionali verso 297 direttrici, Telecom svolge una propria valutazione dei costi minutarli tenendo conto del numero medio di minuti assegnati per singola direttrice:

- da rete fissa, 7,2 eurocent/min,
- da Telefonia Pubblica, 30 eurocent/min,
- da rete mobile TIM, 12,56 eurocent/min, superiore ai 10,09 eurocent/min praticati a Fastweb.

3 Valutazioni conclusive dell'Autorità

Si riportano, nel seguito, le considerazioni conclusive relative alle posizioni ed eccezioni rappresentate dalle parti.

3.1 *Il quadro regolamentare in merito ai poteri di intervento dell'Autorità in tema di definizione delle condizioni economiche della raccolta da mobile*

30. Si rappresenta che l'ambito regolamentare in cui si colloca la controversia in oggetto trae fondamento, in primo luogo, nell'art. 41 del Codice¹². Come noto, tale previsione impone agli operatori di rete di negoziare l'interconnessione richiesta da un altro operatore telefonico e di offrire l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b) del Codice¹³ (il quale, a sua volta, richiama gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4 del Codice, tra cui sono ricompresi lo sviluppo concorrenziale di reti e servizi ed i vantaggi per i consumatori).

¹² "Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).

¹³ "Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: [...] b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4".

31. Il successivo articolo 42 del Codice, relativo ai “*Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione*”, al comma 2 prevede che, *fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre l'obbligo*, agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, di interconnessione delle rispettive reti; lo stesso articolo al comma 5 sancisce espressamente che “*Ove giustificato, l'Autorità può, di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24*”. L’art. 23 disciplina, per l’appunto, la risoluzione delle controversie tra imprese, strumento attraverso il quale l'Autorità persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13, tra cui la promozione della concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (comma 4) anche a vantaggio dei consumatori (comma 6 bis, lettera c).

Tale norma attribuisce, dunque, all’Autorità il potere di perseguire, in materia di interconnessione e accesso, gli obiettivi dell’attività di regolazione in funzione concorrenziale anche attraverso lo strumento della risoluzione delle controversie tra operatori (c.d. “*regulation by litigation*”) nel senso che, sebbene nel quadro giuridico vigente il provvedimento di definizione della controversia ha valenza attuativa solo tra le parti in causa nella stessa, lo stesso è in grado di produrre effetti sul mercato, in termini di esempio o *moral suasion*, orientando le negoziazioni su fattispecie analoghe quanto agli aspetti tecnico-economici e giuridici.

32. Va peraltro osservato, sul medesimo punto, che l’Autorità con la delibera n. 65/09/CONS in materia di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, pur giungendo alla conclusione che il mercato in questione non è suscettibile di regolamentazione *ex ante* ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, nell’analizzarne le condizioni concorrenziali ha tuttavia messo in evidenza che “*nel mercato in esame ... si ravvisa tanto più l’esigenza di un monitoraggio attento e continuo, al fine di evitare che comportamenti ostruzionistici degli operatori infrastrutturali ostacolino l’operatività di nuovi soggetti*”¹⁴.

Inoltre, sempre nella delibera n. 65/09/CONS, è ribadito, oltre al ruolo di vigilanza dell’Autorità, anche quello di garanzia nei rapporti commerciali fra operatori e, in particolare, il suo “*ruolo dirimente delle controversie fra MNO e operatori che offrono servizi di chiamata verso NNG, nel caso di istanza di una delle parti*”, eventualmente intervenendo in sede di risoluzione di controversie tra operatori ai sensi dell’art. 23 del Codice¹⁵.

33. Analoga previsione è riportata, per la raccolta da rete fissa OLO verso NNG di altri operatori, nelle delibere nn. 417/06/CONS e 179/10/CONS. Anche in tale caso, attesa l’insussistenza delle condizioni per una regolazione *ex ante*, l’Autorità rimanda

¹⁴ Delibera n. 65/09/CONS, par. 168.

¹⁵ Delibera n. 65/09/CONS, par. D3.44.

la definizione del prezzo, laddove ritenuto non ragionevole su istanza di parte, alla sede controversiale ex art. 23 del Codice.

34. Si richiama, infine, che l'Autorità ha già avuto modo di esercitare i propri poteri, in ambito controversiale, di definizione delle condizioni tecniche ed economiche di interconnessione su rete mobile, conferitegli dall'art. 42 del Codice. Si cita a tale proposito, a titolo puramente esemplificativo, la controversia fra Fastweb e Telecom Italia conclusasi con delibera n. 111/11/CIR avente, per l'appunto, ad oggetto la definizione del prezzo del servizio di raccolta da rete mobile di Telecom verso NNG attestata su rete Fastweb (per servizi con addebito al chiamato). L'identità della questione non lascia dubbi sul potere di intervento dell'Autorità nella presente controversia.

Rileva a tale proposito che sia il TAR, con sentenza 6259/13, sia il Consiglio di Stato hanno rigettato le censure mosse da Fastweb avverso la citata delibera accogliendo in pieno l'impianto regolamentare e motivazionale dell'Autorità.

Alla delibera n. 111/11/CIR sono seguite le delibere nn. 115/12/CIR, 116/12/CIR e 138/12/CIR di definizione di controversie sul prezzo della raccolta da mobile. Tali delibere prendono le mosse dal solco tracciato dalla prima decisione, seppur meglio specificando alcuni criteri sottostanti la determinazione del valore di terminazione di riferimento e del prezzo ritenuto equo e ragionevole.

35. Pertanto, sulla base del quadro normativo succitato, la definizione delle condizioni economiche di interconnessione nel mercato in oggetto rientra a pieno titolo nell'ambito dei poteri dell'Autorità esercitabili in ambito controversiale, purché sia svolta *avendo come ambito soggettivo di applicazione le parti coinvolte nella controversia*. La decisione certamente costituirà un elemento di orientamento per il mercato.

3.2 Le questioni di merito

Le motivazioni di mercato e concorrenziali di un intervento in materia di raccolta da mobile

36. Giova premettere che la raccomandazione n. 2007/879/CE ha rimosso il mercato dell'accesso e della raccolta da rete mobile dalla lista dei mercati rilevanti tanto che la stessa Autorità ha dovuto svolgere il cd. "triplo test" al fine di verificare la necessità di una regolamentazione (*triplo test* poi non superato, come chiaramente indicato nella delibera n. 65/09/CONS). Anche prima della pubblicazione della suddetta raccomandazione l'Autorità aveva, con delibera n. 732/06/CONS, formulato una proposta di regolamentazione del mercato della originazione da rete mobile delle chiamate dirette verso NNG, con obblighi di controllo di prezzo. Tale schema di provvedimento veniva successivamente ritirato, avendo la Commissione Europea espresso seri dubbi sulla compatibilità delle previsioni in essa contenute con il

vigente quadro comunitario. Con lettera del 7 febbraio 2007 la Commissione, infatti, eccepiva quanto segue:

- a) mancanza di prove sufficienti a dimostrare la necessità di individuare un mercato specifico della originazione delle chiamate da rete mobile verso NNG separato rispetto all'accesso da mobile;
 - b) mancanza di prove sufficienti a supporto della identificazione di un mercato per ciascuna rete mobile anziché di un mercato di tutte le reti mobili (i fornitori di servizi su NNG hanno la possibilità di rivolgersi ad un numero ampio di operatori di rete fissa e mobile per assicurarsi che i loro servizi siano accessibili al maggior numero di cittadini possibile);
 - c) mancanza di prove sufficienti a dimostrare il superamento del triplo *test*;
 - d) mancanza di prove sufficienti a sostegno dell'esistenza di un significativo potere di mercato in capo agli MNO (la Commissione non individuava criticità né a livello *wholesale* né a livello *retail*).
37. A tale proposito si richiama che la stessa delibera n. 65/09/CONS (Par. D2.23) considera come mercato rilevante quello dell'accesso e dell'originazione da reti mobili pubbliche, avente dimensione nazionale, costituito (i) dall'insieme delle soluzioni tecniche di fornitura del servizio, (ii) dall'insieme delle reti mobili installate sul territorio e (iii) dalla capacità venduta a terzi e dalla capacità destinata all'autoproduzione. In esito a tale analisi ne deriva che il prezzo della raccolta da rete mobile verso NNG non è regolamentato ed è soggetto a libera trattativa tra le parti.
38. Tuttavia, come riconosciuto dall'Autorità con delibera n. 65/09/CONS, persiste con riferimento ai servizi in oggetto il concreto rischio che prezzi eccessivi della raccolta da mobile possano condurre ad una distorsione del relativo mercato rilevante, come conseguenza di comportamenti discriminatori che operatori di telefonia integrati fisso-mobile potrebbero porre in essere nei confronti di operatori non integrati. Infatti, l'operatore integrato può applicare prezzi di raccolta elevati ad un operatore non integrato e allo stesso tempo, in virtù dei minori costi di raccolta dallo stesso sopportato (quantomeno per i clienti attestati sulla propria rete nei riguardi dei quali svolge una autoproduzione del servizio di raccolta), offrire servizi su NNG con addebito al chiamato a condizioni più vantaggiose di quest'ultimo (operatore non integrato)¹⁶.

Tale condotta rischia di escludere dal mercato della fornitura di servizi su numerazioni 800 e 803 gli operatori di rete fissa, a tutto vantaggio dei soli operatori integrati fisso-mobile che, controllando di fatto l'accesso al mercato, vedrebbero rafforzata la loro posizione. L'applicazione di un prezzo di raccolta eccessivo e

¹⁶ Il primo infatti sostiene un costo medio di raccolta pari alla media tra il costo delle chiamate originate dalla rete degli altri tre MNO ed il costo, evidentemente assai inferiore, delle chiamate originate dalla propria rete. Il secondo, l'operatore non integrato dovrà, invece, sostenere i prezzi della raccolta praticati da ciascun operatore di rete.

sproporzionato pone, altresì, a rischio il conseguimento, da parte degli utenti finali, di quel vantaggio che deve essere garantito nella fornitura dei servizi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del Codice.

39. Per le ragioni su esposte si ritiene, laddove giustificato dalle effettive condotte degli operatori mobili e dalla specifica situazione di mercato, fotografata al momento della controversia, di strategica rilevanza un intervento dell'Autorità in materia di raccolta da mobile e che solo l'applicazione di un prezzo equo e ragionevole sia in grado di garantire il raggiungimento di quegli obiettivi di concorrenza tra operatori e massimo vantaggio agli utenti finali indicati dagli artt. 4 e 13 del Codice.
40. Ciò premesso, nel caso di specie gli elementi e le indicazioni di mercato acquisiti nel corso del procedimento richiedono un ulteriore intervento dell'Autorità per la definizione del prezzo equo e ragionevole della raccolta da rete mobile di TI. Le principali ragioni per cui l'Autorità ritiene che occorra un intervento sul prezzo della raccolta da rete mobile di TI sono le seguenti:

- I. il ricavo medio per le chiamate telefoniche su rete mobile ha visto, sin dalla delibera n. 111/11/CIR e in continuità con gli anni precedenti, un andamento decrescente (con riduzione, nel 2013, superiore a 2 centesimi/min rispetto al 2011), portandosi a un valore (di poco inferiore ai 5 centesimi/min) molto inferiore al valore della raccolta vigente tra le parti (cfr. relazione annuale Agcom). Considerato che il prezzo della chiamata mobile *end-to-end* deve, mediamente, remunerare la componente di raccolta da rete mobile, tale dato di mercato sta ad indicare che un valore del prezzo della raccolta di 10,09 centesimi al minuto (oggi applicato da TI a FW), sebbene non orientato al costo, non sia più considerabile equo e ragionevole;
- II. la stessa indicazione si ha osservando i prezzi delle carte prepagate per traffico internazionale (allegate nel procedimento) nelle quali l'istadamento della chiamata da rete mobile avviene attraverso la selezione di un Numero non Geografico. Tali carte prepagate consentono ai clienti di effettuare traffico voce su diverse direttrici internazionali con chiamate originate da rete fissa o mobile (di Telecom o di altri MNO). Fissata una qualunque delle direttrici delle offerte allegate, è possibile stimare il prezzo al minuto della chiamata. Deducendo i) i costi di terminazione internazionale, e ii) i costi comuni, commerciali, di struttura, è possibile stimare il costo della raccolta. Se si svolge tale esercizio per le chiamate da rete mobile di TI è possibile ottenere un valore della raccolta da rete mobile verso NNG sostanzialmente inferiore a 10 eurocent/min (FW ha stimato un valore che oscilla tra 1,67 e 3,07 eurocent/min su una specifica direttrice).

L'Autorità ritiene, a tale riguardo, di non accogliere l'argomentazione addotta da Telecom secondo cui i costi andrebbero valutati considerando la percentuale di utilizzo delle reti di originazione e tutte le direttrici internazionali. Qualunque media venga svolta, infatti, lascia invariato il fatto che l'operatore non integrato

dovrà, a differenza di quello integrato, supportare maggiori costi per le chiamate originate da rete mobile laddove il prezzo della raccolta imputato internamente dall'operatore integrato sia inferiore a quello offerto agli operatori non integrati. Infatti l'operatore integrato, quanto meno per le chiamate originate dalla propria rete, si alloca costi interni inferiori a quelli resi disponibili sul mercato. Ciò rappresenta un elemento di discriminazione su cui l'Autorità è tenuta a vigilare attentamente, indipendentemente dalle quote di mercato e dalle distribuzioni di traffico degli utenti dell'operatore integrato. Pertanto, l'intervento dell'Autorità, sul prezzo della raccolta, appare necessario per ristabilire condizioni di partenza mediamente paritarie tra i due soggetti, coinvolti nella controversia, in concorrenza.

- III. in esito alle decisioni controversiali già adottate in tale ambito, il mercato si è spontaneamente conformato all'orientamento dalle stesse delineato stipulando numerosi accordi di interconnessione con prezzi fortemente ridotti rispetto al periodo precedente le delibere. Si è passati, nel periodo 2011-2012 a seguito dell'adozione della delibera n. 111/11/CIR, da valori dell'ordine di 15-20 eurocent/min a valori dell'ordine di 10-12 eurocent/min. Successivamente un operatore mobile ha applicato, spontaneamente, ulteriori riduzioni, fino a circa 7 eurocent/min. Ciò ha portato notevoli benefici sui prezzi al dettaglio dei servizi, conseguentemente ridotti dai titolari di NNG, oltre ad aver determinato rilevanti aumenti dei volumi di traffico verso le NNG, innescando un potenziale ciclo virtuoso (riduzione dei prezzi *wholesale*, aumento dei volumi, riduzione dei prezzi finali). Ciò nonostante TI non ha proseguito il virtuoso percorso di riduzione del costo della raccolta che l'Autorità ha avviato. In particolare TI applica, dal 2011, un prezzo della raccolta di 10,09 eurocent/min che si posiziona comunque nella fascia alta del mercato e si è mostrata molto restia ad applicare riduzioni. Un ulteriore intervento dell'Autorità teso ad allineare il valore della raccolta da rete mobile TI verso NNG ad un valore equo e ragionevole potrebbe continuare a stimolare la crescita del mercato (con origine da rete mobile);
- IV. occorre scongiurare il rischio della esclusione dei clienti mobili dall'accesso ai numeri verdi. Infatti l'accesso ai servizi telefonici gratuiti (*customer care*, segnalazione guasti e disservizi) è, sempre più frequentemente, limitato esclusivamente alla clientela da rete fissa a discapito della cliente che chiama da rete mobile (a causa delle elevate tariffe di raccolta mobile rispetto a quella fissa). Ciò determina una sorta di discriminazione nei confronti dei clienti attestati su reti mobili che, come noto, per le chiamate voce utilizzano tale sistema di accesso in modo sostanzialmente sostituibile al servizio fisso;
- V. come premesso, nel corso delle negoziazioni TI non ha proposto una riduzione del proprio prezzo della raccolta rispetto a quanto stabilito con delibera n. 111/11/CIR, valore che l'Autorità aveva già definito come equo e ragionevole nel 2011. Si ritiene, pertanto, che Telecom non sia andata effettivamente

incontro alle esigenze di controparte (che ha chiesto una riduzione fino a 4,5 eurocent/min da luglio 2012) né abbia tenuto conto delle mutate condizioni di mercato (sopra richiamate) quali la riduzione dei prezzi della raccolta verso NNG *wholesale* (fino a circa 7 eurocent/min da parte di un operatore), l'aumento dei volumi e la generalizzata riduzione dei costi delle chiamate su rete mobile avutasi a livello *retail*.

41. Stabilita l'opportunità di un intervento dell'Autorità in questa controversia, nel seguito sono svolte alcune valutazioni sui criteri che si potrebbero utilizzare per determinare, date le attuali condizioni di mercato, un prezzo equo e ragionevole.

Le condizioni economiche di raccolta del traffico verso numerazione NNG con addebito al chiamato

Premesso quanto sopra si svolgono alcune considerazioni in merito alla quantificazione, sulla base delle attuali condizioni di mercato e degli accordi tra le parti, di un prezzo equo e ragionevole, da applicare ai fini della definizione della controversia di cui al presente provvedimento.

Aspetti regolamentari e metodologici

42. In materia di individuazione delle condizioni economiche del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e destinate alle NNG si ritiene opportuno, in continuità con le precedenti decisioni di definizione di controversie sul medesimo tema, utilizzare, come possibile punto di partenza, quanto riportato al punto D2.21 della delibera n. 65/09/CONS, laddove si chiarisce che il costo del servizio di raccolta non dovrebbe discostarsi “*significativamente da quello del servizio di terminazione*”.

Tale argomentazione è stata per la prima volta utilizzata dall'Autorità nella definizione della controversia tra Fastweb e Telecom, avvenuta poi con delibera n. 111/11/CIR oltre che nelle successive decisioni già sopra richiamate.

In tale sede l'Autorità ha stabilito come criterio utile alla fissazione delle condizioni economiche, eque e ragionevoli, di fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e indirizzate verso NNG, quello di sommare al valore di terminazione mobile¹⁷ (allora vigente) un *mark up*.

Nella delibera n. 111/11/CIR il *mark up* è un valore *non orientato al costo*, determinato sulla base delle condizioni contrattuali storiche tra le parti in lite. Tale approccio ha fornito un prezzo della raccolta da rete che soddisfa i criteri di equità e

¹⁷ Considerazione che consegue dall'osservazione del fatto che buona parte delle infrastrutture utilizzate dall'operatore mobile per la raccolta di tali chiamate coincide con quelle utilizzate per la terminazione.

ragionevolezza in quanto non si discosta eccessivamente (meno del doppio) dal valore medio della terminazione allora *vigente* (valore basato sulla metodologia di *costing* definita dalla delibera n. 667/08/CONS).

Nel caso definito con delibera n. 111/11/CIR l'Autorità ha individuato, in attuazione delle linee guida suddette, come valore equo e ragionevole del *mark up* un valore pari a 4,39 eurocent/min. Ciò aveva dato luogo, sommando a quest'ultimo il valore il *prezzo rilevante di terminazione* (5,7 eurocent/min nel caso di specie), ad un prezzo della raccolta da mobile su rete di Telecom Italia pari a 10,09 eurocent/min. Il *mark-up* è quindi pari al 77% della terminazione allora definita come valore rilevante.

Il *termine di riferimento del costo di terminazione* è stato metodologicamente riferito al contesto regolamentare nell'ambito del quale è stata approvata la delibera n. 65/09/CONS. In tale contesto il costo della terminazione è stato definito dalla delibera n. 667/08/CONS¹⁸ che aggiornava il modello di costo sviluppato con la delibera n. 3/06/CONS¹⁹.

43. Ciò premesso l'Autorità ritiene che, ai fini della definizione del caso di specie, sia ragionevole, oltre che opportuno per coerenza regolamentare, seguire un analogo percorso, opportunamente adeguato alla luce del vigente contesto regolatorio (ad esempio estendendo il *decalage* dei valori della terminazione previsto dalla delibera n. 667/08/CONS) e di mercato (tenendo conto della riduzione dei prezzi di una chiamata su rete mobile intervenuta successivamente all'adozione della delibera n. 111/11/CIR) e considerando, inoltre, le posizioni espresse dalle parti nel corso del procedimento. Nello specifico il valore equo e ragionevole può essere valutato con riferimento alla seguente relazione, già utilizzata nella delibera n. 111/11/CIR:

Costo della raccolta = <i>costo di terminazione di riferimento</i> (modello <i>top-down</i> LRIC di cui alla 667/08/CONS) + <i>mark up</i>
--

Si svolgono, pertanto, alcune considerazioni in merito alla valutazione del *costo della terminazione* e del *mark-up* per il caso di specie.

Il costo di terminazione di riferimento

¹⁸ Recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)".

¹⁹ Recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari".

44. Come sopra anticipato, il valore di terminazione riferimento utilizzato dall'Autorità con delibera n. 111/11/CIR (5,7 eurocent/min) era stato ottenuto sulla base dei valori del *decalage*, fissato con delibera n. 667/08/CONS, pertinenti al periodo della controversia (i valori interessati dalla controversia erano 6,6 e 5,3 eurocent/min). Nello specifico l'Autorità ha determinato il valore di *terminazione rilevante*, 5,7 eurocent/min, come media pesata, nel periodo di durata della controversia, del *decalage* dei costi di cui sopra (6,6 eurocent/min e 5,3 eurocent/min).
45. Nelle successive decisioni sul tema l'Autorità ha meglio chiarito le ragioni per cui il modello di costo della terminazione da utilizzare è quello di cui alla delibera n. 667/08/CONS (e non quello utilizzato nella delibera n. 621/11/CONS, come richiesto dalle società istanti). L'Autorità ha infatti ritenuto, nelle parti motivate delle decisioni su questo stesso tema, allo stato non utilizzabile, come parametro di riferimento, il costo di terminazione di cui alla delibera n. 621/11/CONS per le seguenti ragioni:
- a) **Coerenza regolamentare con la delibera n. 111/11/CIR.** Con delibera n. 111/11/CIR l'Autorità ha considerato come prezzo di raccolta che soddisfi i criteri di equità e ragionevolezza quello che non si discosta eccessivamente dal valore medio della terminazione determinato sulla base di un modello di costo LRIC *top-down* di cui alla delibera n. 667/08/CONS (è un modello *top-down* LRIC che tiene conto dei costi comuni²⁰ attraverso opportuni *driver* andando ad applicare un *mark-up* alle tariffe determinate dal modello). Lo stesso modello è stato, pertanto, utilizzato nelle successive decisioni sul tema.
 - b) **Assenza dei costi comuni.** L'applicazione di un modello *bottom up* LRIC *puro*, di cui alla delibera n. 621/11/CONS, prende in considerazione solo i costi evitabili, incrementali, connessi alla fornitura del servizio di terminazione all'ingrosso delle chiamate vocali²¹. Tale modello, che non include un *mark-up* per il recupero dei costi comuni, non è stato ritenuto dall'Autorità, nelle ultime decisioni sul tema, utilizzabile nell'ambito di un mercato non regolamentato, come quello in esame. L'impossibilità di poter recuperare i *costi comuni* nell'ambito sia del servizio di terminazione sia di raccolta (laddove l'Autorità utilizzasse anche in tal caso un modello LRIC *puro* come parametro di riferimento per giudicare l'equità e la ragionevolezza), potrebbe portare gli operatori mobili a ribaltare tali costi o parte di essi sui servizi al dettaglio. In tale evenienza l'intervento dell'Autorità disattenderebbe gli obiettivi generali della normativa in materia di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 4 del Codice, con particolare riferimento ai vantaggi per i consumatori i quali vedrebbero, in tale circostanza, aumentare i loro prezzi.

²⁰ Il modello tiene conto dei costi di rete, del costo del capitale, dei costi delle licenze, dei costi generali esclusi i costi delle esternalità di rete, questi ultimi inclusi nel modello di cui alla delibera 3/06/CONS.

²¹ Il modello tiene conto dei costi di rete, dei costi del personale e del costo del capitale.

46. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno anche in questa sede, per tutte le ragioni su indicate, proseguire in continuità con questo approccio regolamentare, determinando il valore della *terminazione rilevante* sulla base del modello di costo di cui alla delibera n. 667/08/CONS.

Nel caso che qui si analizza la controversia è stata avviata nel mese di ottobre 2012, per cui il periodo temporale da considerare ai fini della determinazione del *valore di terminazione rilevante* si estende da tale data fino al mese di maggio 2014 (circa 20 mesi), data della decisione della presente controversia. A tale riguardo, la tabella sottostante mostra l'andamento dei costi della terminazione stabilito dalla delibera n. 667/08/CONS:

<i>Euro/cent/minuto</i>	Dal 1/07/2009	Dal 1/07/2010	Dal 1/07/2011	Dal 1/07/2012
H3G	11,0	9,0	6,3	4,5
Telecom Italia	7,7	6,6	5,3	4,5
Vodafone	7,7	6,6	5,3	4,5
Wind	8,7	7,2	5,3	4,5

Essendo l'istanza pervenuta il 28 settembre 2012, ne segue che l'unico valore di terminazione di riferimento (*cosiddetto rilevante*), della delibera n. 667/08/CONS, che può essere utilizzato nella presente controversia ai fini dell'applicazione della relazione (*terminazione + mark up*) di cui alla sezione precedente è 4,5 eurocent/min.

Occorre pertanto, in questa sede, determinare gli ulteriori valori che completino il *decalage* di cui sopra sulla base di dati contabili aggiornati.

47. A tale riguardo i dati della contabilità regolatoria di Telecom, acquisiti in questo procedimento, consentono di determinare il valore (**t**) *top down* tendenziale della terminazione, al netto dei costi comuni (si ritiene opportuno depurare, dai dati contabili, i costi comuni dal calcolo attesa la diversa modalità con cui gli operatori mobili hanno allocato gli stessi).

Il valore della terminazione (**T**), al lordo dei costi comuni, è quindi ottenibile sommando alla terminazione sopra determinata (**t**) un *mark-up*. Sulla base di *benchmark* internazionali i costi congiunti e comuni non recuperati nella terminazione mobile LRIC sono compresi tra il 100% e il 150% della terminazione mobile.

Se si considera un valore dei costi comuni di poco superiore al 100% si ottiene un costo pieno della terminazione di 2,3 eurocent/min.

Stabilito il valore di arrivo della terminazione, ai fini della determinazione del *decalage* l'Autorità ritiene opportuno, per coerenza regolamentare, tener conto di quanto definito, a livello temporale, nella delibera n. 621/11/CONS, di seguito riportato:

<i>€cent/min.</i>	1° lug 2012	1° gen 2013	1° lug 2013
H3G	3,50	1,70	0,98
Telecom Italia	2,50	1,50	0,98
Vodafone	2,50	1,50	0,98
Wind	2,50	1,50	0,98

Si osserva che il valore di approdo del costo della terminazione, ferma restando la differenza di metodologia contabile che in questo caso non considera i costi comuni, si ha al 1 luglio 2013.

Ciò detto l'Autorità ritiene che il *decalage* dei valori della terminazione, determinati nella modalità *top-down*, debba, per coerenza, seguire lo stesso andamento temporale, come di seguito riportato:

	Eurocent/min		
	Dal 01/07/2012	Dal 1/01/2013	Dal 1/07/2013
Top-down	4,5	2,7	2,3
Delta %		40%	15%
621/11/CONS	2,5	1,5	0,98
		40%	35%

Si osserva che il primo *step* di riduzione (al 1 gennaio 2013) è stato determinato applicando la stessa riduzione percentuale del 40% di cui alla delibera n. 621/11/CONS. La media pesata dei valori suddetti, coinvolti nel periodo di svolgimento della controversia, fornisce un valore di 2,8 eurocent/min (*valore di terminazione di riferimento*).

Il mark up nel caso di servizio con addebito al chiamato

48. L'applicazione, al valore sopra determinato ($T=2,8$ eurocent/min), di un *mark up* del 77% (come nella delibera n. 111/11/CIR) fornisce il valore della raccolta, $R=4,9$ eurocent/min.

Decorrenza del valore finale $R=4,9$ eurocent/min

49. Ai fini della determinazione del prezzo equo e ragionevole l'Autorità intende tener conto del fatto che tra le parti il precedente valore di raccolta è stato definito con delibera n. 111/11/CIR, pari a 10,09 eurocent/min, con decorrenza dal 25 marzo 2011. L'Autorità ha, tra l'altro, chiarito che la definizione del valore della raccolta secondo criteri di equità e ragionevolezza non implica un adeguamento automatico della stessa ai valori di terminazione definiti nell'ambito dell'analisi di mercato.

Tuttavia gli atti allegati nel corso del procedimento (anche nella fase conclusiva) e le valutazioni svolte giustificano, per le ragioni su indicate in relazione alle mutate condizioni di mercato e ai rischi di compressione dei margini di competizione, una revisione del valore vigente in attuazione dei criteri di parità di trattamento e non discriminazione.

Atteso che proprio tali atti (oltre ad altre valutazioni di mercato sviluppatesi nel periodo della controversia, come la riduzione delle tariffe *retail*) hanno contribuito, in modo decisivo, a evidenziare la presenza di condizioni di mercato suscettibili di un intervento in ambito controversiale, l'Autorità ritiene proporzionato far decorrere il nuovo valore della raccolta dalla data della presente decisione (26 maggio 2014) e traguardare tale valore, in modo graduale, secondo un *decalage* che decorre dall'istanza.

In tal modo l'Autorità intender dar peso agli effettivi elementi di discontinuità regolamentare e di mercato che sono stati allegati nel procedimento e che possono dar luogo a una revisione dei prezzi già negoziati o definiti con decisione.

Definizione del *decalage*

L'Autorità ritiene, altresì, proporzionato definire un *decalage* che porti, in modo graduale, dal valore definito con delibera n. 111/11/CIR al valore finale di cui sopra.

A tale riguardo giova richiamare che con delibera n. 111/11/CIR, l'Autorità si è già pronunciata in merito al fatto che il potere di intervento dell'Autorità trova giustificazione nel momento in cui l'accordo delle parti è venuto meno e che tale momento coincide con il fallimento del tavolo negoziale e l'instaurazione della controversia. Tale impostazione è stata, tra l'altro, ampiamente condivisa dal giudice di primo grado in relazione al ricorso avverso la delibera n. 111/11/CIR.

Anche nel caso di specie, pertanto, si ritiene opportuno che le condizioni di raccolta da rete mobile di Telecom nel caso di addebito al chiamato, secondo il *decalage* fissato, decorrano a partire dalla presentazione, all'Autorità, dell'istanza da parte di Fastweb.

La presente decisione non interviene, pertanto, nei rapporti economici in essere tra le parti in data antecedente al 1 ottobre 2012 ed inerenti al servizio all'ingrosso di cui sopra.

L'Autorità ritiene, pertanto, equo e ragionevole il seguente *decalage* dei valori della raccolta verso NNG con addebito al chiamato, che gradualmente converge verso il valore finale:

- 7,9 eurocent/min a far data dal 1 ottobre 2012;
- 7,0 eurocent/min a far data dal 1 luglio 2013;
- 4,9 eurocent/min a far data dalla decisione (26 maggio 2014).

Le condizioni economiche di raccolta del traffico verso numerazione NNG con addebito ripartito

50. Le condizioni economiche della raccolta da mobile di Telecom verso NNG con addebito ripartito (84X) attive su rete Fastweb erano state fissate da Telecom nel febbraio 2005:

Tipologia di NNG	Peak (eurocent/min)	Off peak (eurocent/min)
840-841 (addebito ripartito a quota fissa)	(omissis)	(omissis)
847-848 (addebito ripartito a quota variabile)	(omissis)	(omissis)

51. Come in premessa rappresentato, in data 1 febbraio 2012 Fastweb ha chiesto a Telecom una rimodulazione delle condizioni economiche sopra indicate. A seguito delle trattative tra le parti, con nota del 27 marzo 2012, Telecom ha confermato le condizioni economiche negoziate nell'incontro del 16 febbraio 2012, con decorrenza a partire dal 6 maggio 2012, nel seguito indicate:

Tipologia di NNG	Peak (eurocent/min)	Off peak (eurocent/min)

840-841 (addebito ripartito a quota fissa)	(omissis)	(omissis)
847-848 (addebito ripartito a quota variabile)	(omissis)	(omissis)

Tali condizioni economiche erano state accettate da Fastweb, con lettera del 22 marzo, “pur non ritenendo chiusa la negoziazione”. L’Autorità ritiene che tale riserva non neghi che negoziazione in buona fede ci sia stata e che tale negoziazione abbia condotto alla definizione di un valore condiviso.

52. La tabella seguente illustra il percorso di riduzione delle tariffe applicate da Telecom Italia a Fastweb a seguito della decisione dell’Autorità avvenuta con delibera n. 111/11/CIR.

Per il servizio di raccolta con addebito al chiamato si è avuta una riduzione del 28%. Per i servizi ad addebito ripartito si rileva che la negoziazione svolta nel corso dei primi mesi del 2012 ha portato a riduzioni, decorrenti da maggio 2012, ancora più consistenti (anche il (omissis)%) in favore di Fastweb.

NNG	PREZZO INIZIALE	PREZZO ATTUALE	RIDUZIONE
80X	(omissis)	(omissis)	(omissis)
840/841	(omissis) peak	(omissis) peak	
	(omissis) off peak	(omissis) off peak	
	(omissis) medio	(omissis) medio	(omissis)
847/848	(omissis) peak	(omissis) peak	
	(omissis) off peak	(omissis) off peak	
	(omissis) medio	(omissis) medio	(omissis)

Prezzi in euro cent/minuto.

I valori medi sono stati calcolati sulla base delle distribuzioni del traffico nelle fasce orarie come indicate da Fastweb nella sua memoria.

53. Fastweb, a sostegno delle proprie argomentazioni, fa, viceversa, riferimento alla remunerazione complessiva minutaria percepita da Telecom (somma del pezzo versato dal proprio cliente e da Fastweb) pari a: (omissis) per traffico vs numerazioni 840-841 e (omissis) per traffico vs numerazioni 847-848.

A tale proposito rileva che, per le ragioni ampiamente illustrate in relazione ai poteri dell'Autorità, non si ritiene di competenza della presente controversia la valutazione delle condizioni economiche applicate lato *retail* da Telecom Italia. I poteri dell'Autorità, infatti, consentono di definire le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione e, nella fattispecie, della raccolta da rete mobile Telecom.

Ciò detto, si ritiene in questo caso di non dover modificare i prezzi di raccolta proposti da Telecom Italia e applicati da maggio 2012 per le seguenti ragioni:

- a) FW e Telecom hanno condotto una negoziazione in buona fede sul tema, a seguito della quale Telecom ha comunicato i nuovi valori, in sostanziale riduzione rispetto ai precedenti; Fastweb ha accettato, seppure non ritenendo conclusa la negoziazione, tali valori. L'Autorità ritiene, tuttavia, che la negoziazione abbia avuto un esito conclusivo e positivo per Fastweb.
- b) i valori proposti da TI risultano fortemente ridotti a seguito delle negoziazioni avvenute solo pochi mesi prima dell'instaurazione della controversia;
- c) i valori proposti da TI (e applicati da maggio 2012) per la componente media minutaria di costo della raccolta verso numerazioni 84X (*omissis*) non si discostano significativamente dai valori (*omissis*) che l'Autorità ha stabilito con la presente decisione, quanto meno fino al 26 maggio:
 - 7,9 eurocent/min a far data dal 1 ottobre 2012;
 - 7,0 eurocent/min a far data dal 1 luglio 2013;
 - 4,9 eurocent/min a far data dalla decisione.
- d) Le parti potranno, alla luce della presente decisione, rinegoziare in buona fede i valori del costo della raccolta nel caso di addebito ripartito per il periodo successivo alla presente decisione; in tal modo l'Autorità intende dare al mercato un segnale teso a incentivare la negoziazione in buona fede prima di ogni richiesta di intervento della stessa.

4 Modalità applicative

54. Si ritiene opportuno che l'Autorità ribadisca, in linea con l'orientamento di cui alla delibera n. 111/11/CIR, il fatto che la definizione, nell'ambito della presente controversia, di un prezzo della raccolta da mobile, ottenuto come somma del costo della *terminazione rilevante* e del succitato *mark-up*, non configura un legame funzionale, *pro-futuro*, tra prezzo della raccolta e prezzo della terminazione. In altri termini, l'adozione o la semplice attuazione di misure regolamentari sul prezzo della terminazione non implica l'automatico adeguamento, tra le parti, del prezzo della raccolta fissato nell'ambito della presente controversia. Rileva che tale impostazione regolamentare è stata ritenuta in linea con la normativa vigente dallo stesso Giudice adito sul medesimo oggetto avverso la delibera succitata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicità, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS;

DELIBERA

Articolo 1

(Le condizioni economiche della raccolta da rete Telecom verso NNG di FW)

1. Telecom applica, nei confronti di Fastweb, per il servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito all'utente chiamato (80X) attestate sulla rete di FW, i prezzi di seguito indicati con le relative decorrenze:

7,9 eurocent/min, a far data dal 1 ottobre 2012;

7,0 eurocent/min, a far data dal 1 luglio 2013;

4,9 eurocent/min, a far data dalla decisione.

2. Le parti negoziano in buona fede i valori economici per il servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom e dirette verso numerazioni non geografiche (NNG) con addebito ripartito (84X) attestate sulla rete di Fastweb da applicare a far data dalla notifica del dispositivo.

3. Per le numerazioni di cui al precedente comma la presente decisione non interviene nei rapporti economici in essere tra le società in indirizzo in data antecedente a quella di notifica del dispositivo.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 26 maggio 2014

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicità

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani